Risoluzione del 21/12/2006 prot. n. 00111398.

OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO N. 228 DEL 18.05.2001 "ORIENTAMENTO E MODERNIZZAZIONE DEL SETTORE AGRICOLO"

ATTIVITÀ DI VENDITA SVOLTA DAI PRODUTTORI AGRICOLI CON PARTICOLARE RIFERMENTO A QUELLA IN LOCALI APERTI AL PUBBLICO – DECORSO DEI TRENTA GIORNI PER L'INIZIO ATTIVITÀ – QUESITO.

TESTO:

Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Comune sottopone al parere della scrivente il seguente interrogativo.

Nello specifico vien chiesto se "L'imprenditore agricolo che intenda esercitare l'attività di vendita dei propri prodotti in un locale aperto al pubblico, cioè in forma non itinerante, prima di iniziare la vendita deve attendere il decorso di trenta giorni dalla data della comunicazione inviata al Sindaco del comune ove intende svolgerla, oppure può iniziarla contestualmente in applicazione dell'art. 19 della legge n. 241/90 con la conseguente verifica per l'ufficio dei presupposti e dei requisiti di legge entro 60 giorni dal ricevimento".

Al riguardo si fa rinvio al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 che stabilisce le modalità ed i limiti dell'esercizio dell'attività di vendita da parte dei produttori agricoli.

Nello specifico, si richiama, innanzitutto, l'articolo 4 del decreto, il quale al comma 1 stabilisce che "gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalla rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità"; al comma 7 sancisce che "Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114"; al comma 8, prevede che "Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni per gli imprenditori invidividuali ovvero a lire 2 miliardi per la società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo 114 del 1998".

Relativamente alle possibili modalità di vendita, l'art. 4, comma 2 del decreto stabilisce che le aziende agricole che intendano effettuare la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante devono darne comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e possono effettuarla decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il successivo art. 4, comma 3, stabilisce, inoltre, che la predetta comunicazione, "...oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico...".

Pertanto, in sintesi, per effetto delle richiamate disposizioni l'attività di vendita dei produttori agricoli in forma itinerante su area pubblica è soggetta a comunicazione, integrata con le indicazioni, previste dal su citato comma 3, ed

indirizzata al Comune ove ha sede l'azienda, la cui attività di vendita può essere avviata decorsi trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

Con riferimento al citato art. 4, comma 2, c'è da rilevare che l'art. 2– quinquies della Legge 11 marzo 2006, n. 81 ha modificato il predetto comma 2, stabilendo che "... Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività".

Nella fattispecie in cui non si tratti di vendita in forma itinerante, occorre fare riferimento al comma 4 dell'art. 4 del decreto che recita: "Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114".

Il predetto comma 4, quindi, si limita a sancire che, in caso di vendita al dettaglio, non in forma itinerante su aree pubbliche (ossia nel caso di vendita su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio), occorre indirizzare la comunicazione al Sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita e che la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

In conseguenza delle richiamate disposizioni, dall'entrata in vigore del decreto n. 228/2001, come modificato dalla citata legge n. 81 del 2006, i produttori agricoli, singoli od associati, iscritti nel registro delle imprese, possono vendere i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, con le seguenti modalità:

- > su aree pubbliche, in forma itinerante;
- > su aree pubbliche, mediante l'utilizzo di un posteggio;
- > su aree private, ma in locali aperti al pubblico;
- > su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o direttamente su aree private.

Con riferimento a quanto sopra, la scrivente ritiene che la comunicazione, ripetutamente richiamata nelle disposizioni del decreto n. 228, è un istituto diverso dalla dichiarazione di inizio di attività di cui alla legge n. 241 del 1990.

Al riguardo, si richiama l'attenzione sulla nuova formulazione del predetto art. 19, modificato dall'art. 1 (con le modalità e i termini di cui al successivo art. 2) della legge n. 80 del 2005, che sostituisce la denuncia di inizio con una "dichiarazione di inizio attività" ed in base alla quale:

"1. ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, (...) è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora

non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente".

In caso di presentazione di dichiarazione di inizio di attività, quindi, ad avviso della scrivente, occorre obbligatoriamente il decorso dei 30 giorni, onde consentire agli organi preposti di operare le opportune verifiche.

Nelle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 228, invece, non vi è cenno al decorso del termine, nel caso di avvio di attività in locali aperti al pubblico.

Per completezza d'informazione, si precisa che in occasione di un interpello sull'argomento da parte della scrivente, l'Ufficio Legislativo del Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con nota n. 8425 del 27 settembre 2006, ha fornito le seguenti precisazioni: "....si richiede necessariamente l'iscrizione alla camera di commercio a coloro che intendono esercitare la vendita diretta dei prodotti agricoli al di fuori del fondo di produzione...". Ha inoltre specificato che "(...) l'iscrizione alla Camera di commercio non è necessario qualora la vendita avvenga all'interno del fondo e dell'azienda di produzione o nelle zone limitrofe".

IL DIRETTORE GENERALE